

IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI COVID 19 POSITIVI GUARITI E IN ATLETI CON SINTOMI SUGGERITIVI PER COVID 19 IN ASSENZA DI DIAGNOSI DA SARS-COV-2

(rif. Ministero della Salute 13/1/2021)

Nella valutazione degli atleti che sono guariti dalla malattia è indispensabile valutare le possibili conseguenze della stessa sui vari organi ed apparati tenendo in considerazione anche gli effetti del decondizionamento. Occorre quindi molta prudenza ed attenzione nel valutare nella sua globalità l'atleta guarito da covid-19, specie nelle forme più severe che hanno richiesto ospedalizzazione o ricovero in terapia intensiva.

Il medico valutatore:

- ai fini del PRIMO RILASCIO del certificato di idoneità sportiva
- ai fini del RINNOVO del certificato di idoneità sportiva
- nei CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 SOPRAGGIUNTA in corso di validità del certificato di idoneità sportiva

ai fini della ripresa dell'attività sportiva, distinguerà gli atleti in "A-B".

ATLETI A

Atleti Covid-19+ (Positivi) accertati e con guarigione accertata secondo la normativa vigente ed atleti che pur non avendo avuto una diagnosi certa di infezione da Sars-COV-2 mediante test molecolare abbiano tuttavia sviluppato a giudizio del medico valutatore, una sintomatologia suggestiva di Sars-COV-2 in un periodo compatibile con la circolazione del virus.

Pertanto, a parere del medico valutatore, gli atleti saranno divisi secondo la classificazione NHI (Rif. Circolare del Ministero della Salute del 30-11-20 "gestione domiciliare dei pazienti con infezione da sars-COV-2"), in 3 gruppi:

- A1. atleti che hanno presentato "malattia lieve";
- A2. atleti che hanno presentato "malattia moderata";
- A3. atleti che hanno presentato "malattia severa".

Per ciascun gruppo di atleti A1, A2, A3 si precisa che:

- si raccomanda di integrare la visita medica e gli esami strumentali e di laboratorio previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della danza sportiva con i rispettivi approfondimenti diagnostici come elencato nel documento integrale Ministero della Salute del 13 /1 /2021;
- gli esami vanno eseguiti non prima che siano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta guarigione da sars-COV-2 accertata secondo la normativa vigente, non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta scomparsa dei sintomi per gli atleti che non hanno ricevuto una diagnosi certa di infezione da sars-COV-2 mediante test molecolare;
- acquisita l'idoneità o l'attestazione di "ritorno all'attività" l'atleta potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e/o l'attività sotto l'attento controllo del responsabile sanitario di società;
- qualora l'atleta dilettante necessiti, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, di ridurre il periodo di intercorrenza tra l'avvenuta guarigione e la ripresa dell'attività, potrà essere adottato, su giudizio del medico valutatore, il protocollo di esami e test previsto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti professionisti.

Una volta ultimato l'iter di esami, il medico valutatore, rilascerà:

1. **Il certificato di idoneità alla pratica agonistica dello sport agonistico** in caso di primo rilascio/rinnovo periodico della visita medica,
2. **L'attestazione di ritorno all'attività (return to play)**, modulo indicato come l'allegato C.

ATLETI B**Atleti Covid-19- (Negativi) e atleti asintomatici (non testati) nel periodo della pandemia.**

Gli atleti dovranno effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'idoneità, nonché ulteriori esami specialistici e strumentali richiesti dal medico valutatore su motivato sospetto clinico. Si procederà con la visita di idoneità nel rispetto della scadenza naturale della precedente certificazione.

Attenzione!

Qualora l'infezione subentri in corso di validità del certificato di idoneità alla pratica dello sport agonistico, oppure qualora l'atleta manifesti una sintomatologia suggestiva di Sars-COV-2 successivamente alla data di rilascio della certificazione stessa:

- l'atleta è tenuto ad informare oltre al proprio Medico di Medicina Generale-Pediatra - il medico Sociale/Federale;
- e ad avvenuta guarigione a trasmettere al Medico specialista in Medicina dello Sport (centro di Medicina Sportiva) certificatore dell'idoneità in corso, il modulo indicato come l'allegato B affinché possa essere valutata la possibilità di rilascio dell'attesto di "ritorno all'attività".

Estratto a cura della Commissione Medica Federale

commissionemedica@fids.it